

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1401}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, MACERATINI, TASSI

Presentata il 6 agosto 1987

Nuove norme in materia di designazione degli avvocati chiamati a far parte delle commissioni d'esame a procuratore legale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, si prevede la presenza degli avvocati nella commissione d'esame a procuratore legale. Gli avvocati, stabilisce la legge, dovranno essere due, ed essere indicati dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori della sede del distretto della Corte d'appello.

È questo, in verità, un sistema che andrebbe interamente riesaminato e modificato in rapporto soprattutto alla maggiore autonomia della professione dell'avvocato. Ad avviso dei proponenti, si do-

vrebbe pervenire ad una più ampia selezione degli esaminatori alle prove di procuratore legale ed avvocato.

L'intero problema richiede una più approfondita soluzione ma, per ora, sembra sufficiente rappresentare agli onorevoli colleghi la ingiustizia che sistematicamente viene a praticarsi con l'applicazione della legge attualmente vigente, cioè la legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito, nella specifica parte che interessa la presenza degli avvocati nella commissione d'esame, il decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Non si vede, infatti, perché rispetto al consiglio dell'ordine istituito presso la sede della Corte d'appello, i consigli degli ordini degli avvocati e procuratori che

hanno sede presso gli altri tribunali del medesimo distretto debbano venirsi a trovare in una chiara situazione di inferiorità e di menomazione. E si pensi che vi sono tribunali di prestigiosa tradizione giudiziaria e forense, esclusi dalla indicazione di validi rappresentanti per la commissione d'esame.

La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere giustizia all'intera categoria degli avvocati eliminando discriminazioni quanto mai inopportune. Vi chiediamo, onorevoli colleghi, di accogliere la presente proposta di legge, finalizzata a più giusta e morale rappresentatività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I due avvocati componenti della commissione d'esame a procuratore legale, così come previsto dall'articolo 22, terzo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, vengono designati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori presso ogni tribunale del distretto della Corte d'appello, seguendo una rotazione tra i diversi consigli dell'ordine del distretto.